ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 34

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni prevista dall'art. 25 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' elevata a L. 2.800 milioni. La complessiva somma di L. 2.800 milioni e' destinata agli interventi previsti nel predetto art. 25, da effettuarsi con le modalita' ivi indicate, a favore dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, e della provincia di Ancona.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-34/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it